

Assemblea '22 e Verbale relativo

Il giorno 31 maggio 2022, alle ore 18:30, in modalità online, causa emergenza Covid-19, si è riunita l'Assemblea dei Soci di Psicologi per i Popoli – Sondrio.

Ordine del Giorno

1. *Approvazione verbale seduta precedente*
2. *Relazione del Presidente*
3. *Rendiconto consuntivo e bilancio preventivo*
4. *Approvazione protocollo persone scomparse Prefettura*
5. *Presentazione PxP al corso base Protezione Civile online*
6. *Approvazione e correzione di due punti errati dello Statuto per nuovo protocollo e consegna alla Provincia*
7. *Eventi formativi*
8. *Varie*

Provincia di Sondrio
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0015668 del 29/06/2022
Class: 13.03.06 Fasc: 2022/4



Presenti

Silvestri Maria Cristina, Buratti Lino, Alessi Marika, Riccardo Svanella, Delfo Bonenti, Angelinis Patrizio, Carrara Ermanno.

Discussione

- 1) *Approvazione verbale seduta precedente*

Viene approvato all'unanimità il verbale dell'incontro precedente.

- 2) *Relazione della Presidente*

La Presidente relaziona sulle attività del 2021 e sulle previsioni per il 2022.

L'Assemblea prende atto e approva.

- 3) *Rendiconto gestionale e bilancio preventivo*

Si legge il rendiconto gestionale 2021 ed il bilancio preventivo 2022 in linea con i dati degli anni precedenti (la tesoriera era assente). I resoconti dei bilanci vengono approvati all'unanimità.

- 4) *Analisi della situazione dell'organizzazione membri partecipanti e operativi attuali, anche in relazione alla partecipazione all'evento formativo dell'OPL*

PROVINCIA DI SONDRIO	
POSTA PERVENUTA IL	
29 GIU 2022	
ASSEMBLEA A:	☐ PIANIFIC. TERRIT., ENERGIA E CAVE
☐ PRESIDENTE	☐ LAVORI PUBBLICI
☐ SEGRETARIO GENERALE	☐ VIABILITÀ E TRASPORTI
☐ AFFARI GEN. - RIB. FINANZ.	☐ AGRICOLT., AMBIENTE, CACCIA E PESCA
☐ PROS. INTEGRATA, TURISMO CULTURALE, ISTRUZ., FORMAZ.	☐ ASS.
☐ LAVORO E SERVIZI SOCIALI	☐ ALTRO
☐ POLIZIA PROVINCIALE	

5) *Partecipazione al progetto persone scomparse Prefettura Milano*

Si analizza la possibilità di partecipare all'emergenza scomparsi nel territorio lombardo/Milano.

6) *Si discute sulla presentazione dello statuto e mantenimento dei requisiti e si approva la correzione di due punti per nuovo protocollo presso Ag. Entrate e consegna alla Provincia.*

7) *Si riflette su chi coinvolgere per la ricerca sui soccorritori di Svanella e si individua Daniele Barbacovi il presidente del Trentino*

8) *Varie:*

- **Quota Sociale 2021**

Si comunica a coloro che non hanno ancora versato la quota sociale 2022, l'IBAN: IT80S0623011010000015347635, presso Credito Valtellinese.

L'Assemblea si chiude alle 19.45

Sondrio, 31 maggio 2022

La Presidente

Maria Cristina Silvestri



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

Num 695 Serie 3 del 29 GIU 2022
Esatto € ESENE

L'ASSISTENTE
Gianluca Mancini

Atto n. 1
All'atto reg. il
Num 695 serie } 29 GIU 2022



STATUTO

DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“PSICOLOGI PER I POPOLI - SONDRIO” ODV



Atto esente da imposta di registro e di bollo ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117, articolo 82, comma 3 e comma 5

Art. 1 – DENOMINAZIONE - ORDINAMENTO – SEDE

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata “PSICOLOGI PER I POPOLI-SONDRIO”, che nel seguito del presente statuto sarà chiamata organizzazione. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

La qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituisce peculiare segno distintivo e perciò, tali dati, devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

L'organizzazione ha sede in Sondrio, codice fiscale n. 93017180147.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – SCOPI E FINALITA'

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti. Opera primariamente nel settore della protezione civile (area logistica e soccorso in genere), nell'ambito della assistenza psicologica, sociale, sanitaria e della formazione, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà che si concretizzano nelle finalità e attività indicate nel successivo paragrafo 2.

2. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (D.Lgs. 117/2017 Art 5 com. 1 y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni): In particolare l'associazione, in conformità all'atto di costituzione e per gli scopi che si propone, intende perseguire le sottoriportate finalità umanitarie di solidarietà in integrazione con Associazioni, Enti, Istituzioni:

a) operare in situazioni di emergenza e post emergenza a motivo di calamità, disastri, incidenti naturali o provocati dall'uomo, eventi bellici e terroristici garantendo un pronto supporto psicologico e psicosociale alle persone e ai gruppi e alle comunità.

b) cooperare a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo. promuovere e tutelare i diritti umani in ambiti multiculturali ed interetnici;

Dette finalità si caratterizzano per la speciale attenzione alle problematiche di carattere psicologico e per l'uso di strumenti che derivano dalle discipline psicologiche.

Le attività previste per la realizzazione di tali finalità sono:

- costituzione e formazione di gruppi per la psicologia dell'emergenza;
 - utilizzo delle tecniche psicologiche di provata efficacia in interventi di emergenza per le popolazioni e i gruppi;
 - interventi di appoggio psicologico ai soccorritori dell'emergenza informazione, educazione allo sviluppo, promozione e difesa dei diritti umani;
 - costituzione di gruppi di appoggio sensibilizzati alle tematiche dell'emergenza e della cooperazione allo sviluppo;
 - realizzazione di specifici progetti e programmi a termine;
 - iniziative di formazione in Italia e all'estero per volontari, cooperanti, soccorritori dell'emergenza e per i cittadini;
 - selezione, formazione e impiego di volontari e cooperanti.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
 4. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.



Art. 3 - Aderenti all'organizzazione

1. Sono aderenti all'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo dell'organizzazione (ordinari)
2. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscano un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.
3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato, con apposito atto, dall'Ente o dall'Istituzione interessata
4. Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.
5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.
6. Il numero degli aderenti è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
7. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.
8. Criteri di massima di ammissione ed esclusione degli aderenti:
 - 8.1 Nella domanda di ammissione, formulata per iscritto ed indirizzata al Presidente, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione; L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza e comunque entro 90 giorni deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'organizzazione. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile e comunque entro 180 giorni.

8.2 Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione:

1. per dimissioni volontarie, l'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione;
2. per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
3. per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
4. per decesso;
5. per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
6. per persistente violazione degli obblighi statuari;
7. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato per iscritto, il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. Detto contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente. Deve essere versato preferibilmente trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
2. Gli aderenti hanno il diritto:
 - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
 - di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
 - di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
 - di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
 - di dare le dimissioni in qualunque momento.
3. Gli aderenti hanno il dovere di:
 - osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
 - versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
 - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.
4. Gli aderenti sono assicurati ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- 
1. quote sociali
 2. contributi pubblici;
 3. contributi privati;
 4. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 5. rendite patrimoniali;
 6. rimborsi derivanti da convenzioni;
 7. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 8. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 9. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 10. altre entrate espressamente previste dalla legge;
 11. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
 12. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 13. I fondi sono depositati presso Istituti di Credito individuati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50%(cinquanta per cento del numero di volontari).

Art. 7 - Organi sociali dell'organizzazione

1. Organi sociali dell'organizzazione sono:

- L'Assemblea degli aderenti
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione, potrà trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione Lombardia, di preferenza coincidenti con gli ambiti provinciali.

Art. 8 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

4. L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre se tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 9 - consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

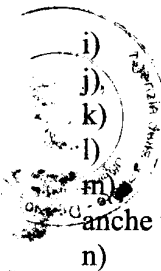
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.

Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- 
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
 - m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
 - q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
 - r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante video conferenza, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

4. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 10 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; esse sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

Art. 12 – Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo;
- b) gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere

- c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto gestionale, che sottopone al Consiglio Direttivo entro la seduta che precede la convocazione dell'Assemblea;
- d) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione ed alla conservazione della documentazione relativa;

- e) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
2. I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Art. 15 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 16 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

3. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanati.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

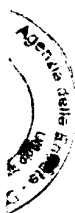
Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui



devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 19 - Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono chiederne copia personale.
2. L'Organizzazione ha come diretto riferimento le Federazioni Regionale e Nazionale "Psicologi per i Popoli", a cui è federata.

Art. 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.